

# STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA - DEL LAVORO - REVISIONE CONTABILE

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Codice fiscale e partita I.V.A. 01177950993

Genova, 7 febbraio 2025

CIRCOLARE N. 8/2025

Alla rispettabile clientela

**Oggetto: Comunicazioni INPS minimali contributivi ed aliquote gestione separata**

Con le due circolari del 30/01 u.s. l'INPS ha comunicato i valori i cui all'oggetto, come da seguenti specifiche:

**Circolare n.26  
del 30.01.2025**

**Determinazione per l'anno 2025 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti**

Con **circolare n.26 del 30.01.2025** l'INPS ha comunicato, relativamente a quest'anno, i valori del **minimale** di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della **base contributiva** e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Quanto al **minimale di retribuzione** per la generalità dei lavoratori dipendenti, considerato che, nell'anno 2024, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'ISTAT, è stata pari al +0,8%, tale minimale è pari a 57,32 euro (il 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD in vigore al 1° gennaio 2025, pari a 603,40 euro mensili).

L'indicato limite minimo di retribuzione giornaliera vale anche per il personale iscritto al Fondo Volo.

Per le retribuzioni convenzionali in genere, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l'anno 2025, a **31,85 euro**.

Tale valore vale anche per gli equipaggi delle **navi da pesca** ex L. 413/84, per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello di cui all'art. 1 comma 3 del DL 402/81. Per i soci delle cooperative della piccola pesca (di cui alla L. 250/58), il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, per il 2025 detta retribuzione convenzionale è fissata in 796 euro mensili (31,85 euro x 25 giorni).

Anche per i **lavoratori a domicilio**, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 31,85 euro, limite che deve essere, comunque, ragguagliato a 57,32 euro, mentre per i lavoratori a tempo parziale, per determinare la retribuzione minima oraria applicabile, occorre moltiplicare l'importo di 57,32 euro per il numero di giorni alla settimana, dividendo poi per le ore settimanali. Pertanto, in linea generale, in caso di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), su 6 giorni, l'Istituto precisa che la retribuzione minima oraria sarà pari a 8,60 euro ( $57,32 \times 6 / 40$ ). In caso di orario lavorativo di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica), articolate su 5 giorni, la retribuzione minima oraria sarà quindi pari a 7,96 euro.

L'**aliquota aggiuntiva** dell'1% introdotta dall'art. 3-ter del DL 384/92 va invece applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata, per il 2025, in 55.448 euro, che, rapportato a dodici mesi, è pari a 4.621 euro.

In aumento anche il **massimale annuo** della base contributiva e pensionabile, che per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari, per il 2025, a 120.606,90 euro, che arrotondato all'unità di euro è di **120.607 euro**.

La circolare in commento indica poi:

- il **nuovo limite** di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di 603,40 euro per l'anno 2025, risulta, pertanto, pari a una retribuzione settimanale di 241,36 euro;
- gli **importi** degli elementi retributivi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;
- l'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, pari, per l'anno 2025, a 2.508,04 euro.

La circolare precisa, infine, i valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri per i lavoratori dello spettacolo e i lavoratori sportivi.

Quanto ai **lavoratori sportivi** iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il contributo di solidarietà ex art. 1 comma 4 del DLgs. 166/97 è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di 120.607 euro e fino all'importo annuo di 879.229 euro; per i lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, tale contributo di solidarietà è dovuto nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro) sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di 387 euro e fino all'importo giornaliero di 2.818 euro.

**Circolare n.27**  
**del 30.01.2025**

**Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335. Aliquote contributive su redditi e compensi per l'anno 2025**

Con **circolare n.27 del 30.01.2025** l'INPS ha reso note le **aliquote** e il valore del **minimale** e del **massimale** del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2025 dai soggetti iscritti alla **Gestione separata** ex art. 2 comma 26 della L. 335/95.

Nel dettaglio, per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, le aliquote contributive applicate per il 2025 sono confermate nelle seguenti misure:

- **35,03%** in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio, co.co.co., amministratori e sindaci di società);
- **33,72%** per i soggetti per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio i venditori porta a porta).

Invece, per i soggetti già pensionati, o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota per il 2025 è confermata al **24%**.

La circolare si sofferma poi sui **magistrati onorari** del contingente a esaurimento e sui **lavoratori sportivi** nel dilettantismo. Per questi ultimi e, in particolare, per i co.co.co. sportivi e i collaboratori amministrativo-gestionali dell'area del dilettantismo sportivo iscritti alla Gestione separata (non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria), l'aliquota contributiva IVS è pari al **25%** e si applica al superamento dell'importo di compenso pari a **5.000 euro annui** (fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo).

Sono inoltre dovute le aliquote aggiuntive per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL, per un totale di **2,03%**, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro annui.

Anche per i suddetti soggetti, già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l'aliquota è del 24% (si applica la riduzione del 50% dell'imponibile fino al 2027).

Si ricorda che l'onere contributivo è ripartito tra committente, **2/3**, e collaboratore **1/3**, mentre il pagamento deve essere effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite F24.

Per i **liberi professionisti con partita IVA** iscritti alla Gestione separata l'aliquota è del:

- **26,07%**, se non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- **24%**, se pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Per i liberi professionisti del settore sportivo dilettantistico l'aliquota IVS (25%) si applica sul **50%** dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro, mentre la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali dell'**1,07%** è calcolata sul totale dei compensi percepiti al netto della franchigia di 5.000 euro annui. Se il professionista è coperto da altra forma di previdenza obbligatoria, o titolare di pensione diretta, l'aliquota è del **24%** ai soli fini IVS, calcolata sul **50%** dei compensi percepiti fino al 2027.

Per i professionisti l'onere contributivo è a **carico** degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2024, primo e secondo acconto 2025).

Infine, l'INPS rende noti sia il massimale di reddito *ex art. 2 comma 18 della L. 335/95* che, per il 2025, viene fissato a **120.607 euro**, sia il minimale di reddito, il quale risulta pari a **18.555 euro**.

Nel dettaglio, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del **24%** avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di **4.453,2 euro**.

Invece, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- **4.837,29 euro** per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,07%;
- **4.837,29 euro** per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito *ex art. 53 del TUIR* del settore dilettantistico che applicano l'aliquota del 25% e **198,54 euro** per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (1,07%);
- **6.256,75 euro** per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%;
- **6.499,82 euro** per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%;
- **5.015,42 euro** per le co.co.co. e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l'aliquota del 25% ai fini IVS e **376,67 euro** per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (2,03%).

Vengono anche dettagliati gli importi degli amministratori di **enti locali** iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti, dei **magistrati onorari** confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva (sia in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria sia in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria).

Lo Studio resta a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

**STUDIO PICCO**

